

COMUNE DI MINERBE

Provincia di Verona



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59
del 30/11/2011.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE

INDICE

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Funzioni

Articolo 4 – Ufficio di supporto

Articolo 5 – Attività consultiva

Articolo 6 – Composizione, formazione e durata della Commissione

Articolo 7 – Organi

Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea

Articolo 9 – Presidenza

Articolo 10 – Regolamentazione interna

Articolo 11 –Oneri

Art. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita, presso l'Amministrazione Comunale di Minerbe, la Commissione per le Pari Opportunità in attuazione dell'art. 2 (comma 3, lettera i) e dell'art. 10 (comma 6) dello Statuto Comunale.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Opera mediante l'attuazione di "azioni positive" sulla base della raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea, ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 ed ai sensi del D.Lgs. n. 226/2003.

Art. 2 – FINALITA'

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne del Comune alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.

La Commissione promuove le pari opportunità tra tutti i cittadini con particolare riferimento alle problematiche legate all'appartenenza ai due sessi: nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale politica ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale. Inoltre, opera per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrarne la rappresentanza in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio.

Art. 3 – FUNZIONI

La Commissione:

- a) Svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;
- b) Esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;
- c) Formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
- d) Valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
- e) Vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
- f) Promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora all'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;

- g) Opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale;
- h) Svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- i) Esprime indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione di "codici comportamentali" all'interno dell'Ente.

Art. 4 – UFFICIO DI SUPPORTO

- 1. La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale. La Giunta Comunale provvederà ad assegnarle un locale, presso la sede comunale, per le riunioni.
- 2. La Commissione, per il disbrigo dell'attività, è assistita dall'Assessorato di riferimento e si avvarrà del personale dell'area da individuarsi da parte della Giunta Comunale con il P.E.G..
- 3. La Commissione può avvalersi della consulenza del personale del Comune.

Art. 5 – ATTIVITA' CONSULTIVA

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

L'Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art. 3 lett. b) e detto parere deve essere espresso entro 30 giorni.

Art. 6

COMPOSIZIONE, FORMAZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione Pari Opportunità è composta da 7 (sette) persone ed è costituita con delibera di Consiglio Comunale entro 90 (novanta) giorni dall'esecutività del presente regolamento; resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi (120) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
- 2. Per la nomina dei componenti, i Consiglieri comunali devono tenere conto della cultura acquisita dai candidati nei vari campi di competenza (lavoro produttivo, professionale, di cura e casalingo), nonché di un'accertata esperienza nel mondo dell'associazionismo. Le candidature, rivolte ad entrambi i generi, devono essere presentate all'Assessorato alle Pari Opportunità corredate da un breve curriculum vitae entro i termini indicati in apposito avviso.
- 3. La carica di Consigliere comunale è incompatibile con la nomina in Commissione; l'Ente comunale viene rappresentato in seno alla Commissione dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle Pari opportunità, senza diritto di voto.
- 4. L'Assessorato mette a disposizione dei Consiglieri comunali l'elenco dei candidati e i relativi curricula. Ogni consigliere può votare un massimo di sette (7) candidati e la graduatoria per l'elezione è determinata dal cumulo dei voti ricevuti, per cui saranno dichiarati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano/a.

5. I Componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive. In caso di decadenza, il Consiglio comunale provvede alla surroga, attingendo dalla graduatoria.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi della Commissione: l'Assemblea, la Presidenza.

Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea costituita come descritto nell'art. 6 alla sua prima convocazione elegge, al proprio interno, il/la Presidente.

L'Assemblea, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione del/della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti.

L'Assemblea elabora un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta, almeno una volta l'anno, una dettagliata relazione che sarà portata alla conoscenza del Consiglio Comunale, sull'attività della Commissione.

Art. 9 – PRESIDENZA

Il/la Presidente ha la rappresentanza della Commissione, convoca e presiede l'Assemblea, sceglie un/una rappresentante dell'Assemblea con funzioni di segretaria che dovrà coadiuvare il/la Presidente (o che ne farà le veci), nel redigere i verbali delle assemblee e custodire la corrispondenza.

Art. 10 – REGOLAMENTAZIONE INTERNA

La Commissione si dà un proprio regolamento interno con il quale disciplina il funzionamento dei suoi organi.

Art. 11 – ONERI

Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti.

Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.